

missione parlamentare chiamata a dare parere sulla riforma della finanza locale, estese le imposte di consumo ad altre voci, a partire dal 1° gennaio 1932 e cioè: al pesce conservato, ai dolci, ai formaggi e latticini, alle profumerie e saponi fini, ai mobili ed alle pelliccerie. Contemporaneamente però a partire da tale data, non si colpivano più con le imposte di consumo a favore dei comuni: la birra, le acque minerali da tavola e le acque gassose.

Per alcune voci sono state mantenute le precedenti forme di riscossione e cioè: per le carni il metodo della tassazione all'atto della macellazione degli animali; per il gas-luce e l'energia elettrica quello delle imposte di produzione; mentre per i materiali da costruzione la tassazione avviene in base a tariffa a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato. È reso però obbligatorio, mentre prima era facoltativo, l'abbonamento per le riparazioni agli stabili eccedenti quelle ordinarie. Per i dolci è anche reso obbligatorio l'abbonamento; per i mobili e le pelliccerie la riscossione si effettua al momento della vendita o cessione ai singoli consumatori, con applicazione di marche da bollo sulle fatture; per il vino e gli altri generi tassati la riscossione avviene con formalità speciali che non è il caso qui di illustrare.

La finalità di queste nuove forme di riscossione è quella di colpire tutti i consumi; venendosi così ad allargare notevolmente la massa dei contribuenti, specialmente per quanto riguarda il vino. Nel sistema dei comuni aperti sfuggivano all'imposta, in quanto esente, gli acquirenti all'ingrosso di tale derrata colpendosi soltanto la vendita al minuto.

Le imposte di consumo furono lasciate a totale beneficio dei comuni; si continuarono però ad applicare le addizionali governative sulle bevande vinose ed alcoliche sino al 13 luglio 1931. Il provento di tali addizionali era destinato a costituire un fondo d'integrazione a favore dei comuni ex-chiusi, i quali col provento delle nuove imposte non riuscivano a pareggiare il bilancio.

L'inasprimento delle aliquote dei generi soggetti alle nuove imposte di consumo.

Per far fronte alla perdita che i comuni subivano per effetto della riforma, le tariffe delle voci soggette alle imposte di consumo sono state notevolmente inasprite.

Ho tentato di valutare approssimativamente quali siano stati gli inasprimenti apportati, confrontando le tariffe massime attualmente vigenti con quelle portate del Decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030, applicate a decorrere dal 1° gennaio 1924. Queste ultime aliquote si possono considerare come vigenti alla vigilia della istituzione delle nuove imposte di consumo.